

SPEAK NOW!
L'INNOVATIVO CORSO
DI JOHN PETER SLOAN
PER IMPARARE L'INGLESE
DIVERTENDOSI.

NORME E TRIBUTI

Domenica 7 Ottobre 2012

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com



OGNI GIOVEDÌ
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE.

**DOMANI
SULLE PAGINE
DEL SOLE 24 ORE**

FISCO
Studi e redditometro
circondano i contribuenti
► in Norme e tributi

CHIUSURA LITI TRIBUTARIE
Dopo lo stop degli uffici
possibile il ricorso
► in Norme e tributi

60
I giorni a disposizione
per impugnare

L'ESPERTO RISPONDE
Tutti i documenti
per il trasporto merci
► in allegato

Accertamento. La Cassazione due giorni fa ha annullato una notifica sotto i 60 giorni, ma ci sono molte pronunce contrarie

L'avviso rapido divide i giudici

Opportuno fermare i giudizi in corso in attesa della decisione delle Sezioni unite

Antonio Torio

L'ennesima pronuncia dei giudici di legittimità sulla nullità dell'accertamento, notificato prima dei 60 giorni dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di controllo (si legga il Sole 24 Ore dello scorso 6 ottobre), se da un lato rafforza la posizione garantista favorevole al contribuente, dall'altro mette tutti gli interessati alla questione (contribuenti, amministrazione e giudici di merito) di fronte ad alcuni dubbi in attesa che si pronuncino le Sezioni Unite.

A norma dell'articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), dopo il rilascio della copia verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza.

All'indomani dell'entrata in vigore della norma si è posto subito il dubbio delle conseguenze di un'eventuale violazione, da parte degli uffici, di tale disposizione.

Sono seguite così numerose sentenze di merito, alcune delle quali hanno affermato la nullità del provvedimento di accertamento emesso oltre il predetto termine e privo delle motivazioni di urgenza, mentre altre hanno invece ritenuto priva di effetti tale violazione, in considerazione del fatto che la norma non

contempla espressamente la sanzione della nullità dell'atto. La questione è stata quindi rimessa al vaglio della Corte costituzionale, da parte della Ctr della Campania, per una presunta illegittimità costituzionale.

La Consulta (con ordinanza 244/2009) ha rilevato che lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima del predetto termine è previsto dalla stessa disposizione ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (articoli 3 della 241/90 e 7, comma 1, della legge 212/2000). Per tali ragioni, la Corte costituzionale, ha ritenuto che l'insosservanza dell'obbligo di motivazione, anche in relazione alla particolare urgenza dell'accertamento, è già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell'atto.

A seguito di questa autorevole interpretazione, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno ritenuto di sanzionare l'eventuale insosservanza dell'amministrazione con la nullità dell'atto impositivo. E infatti l'agenzia delle Entrate e la Gdf hanno emanato precise direttive alle unità operative esortandole a rispettare i termini in questione onde evitare la nullità dei provvedimenti.

Nonostante la chiara interpretazione della Consulta, non sono mancate pronunce di legittimità che hanno ritenuto valido l'atto impositivo emanato in violazione dell'articolo 12 della legge 212/2000. Da qui la decisione di rimettere la problematica alle Sezioni Unite con l'ordinanza 7318 depositata lo scorso 11 maggio.

Successivamente, la Suprema corte ha continuato a pronunciarsi ora a favore di una tesi ora dell'altra, fino alla sentenza di venerdì scorso.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite, non vi è dubbio che i contribuenti che rilevano tale circostanza devono comunque eccettuare nei loro ricorsi. Per quanto concerne, invece, i procedimenti pendenti nelle commissioni di merito, sarebbe auspicabile, nelle more della sentenza delle Sezioni Unite, che essi vengano sospesi onde evitare che siano assunte decisioni in totale difformità a quanto verrà stabilito dall'alto consesso. Analoga prudenza sarebbe evidentemente auspicabile anche per i giudizi di legittimità.

I precedenti



01 | LA CONSULTA
Per la Corte costituzionale (Ordinanza 244 del 24 luglio 2009) l'obbligo di motivazione discende dalla generale previsione di motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell'amministrazione finanziaria. L'insosservanza è espressamente sanzionata con l'invalidità dell'atto in via generale, dall'articolo 21-septies della legge 241/90, e in via particolare dagli articoli 42, 2° e 3° comma del

Dpr 600/73 (per gli accertamenti sulle imposte sui redditi), e 56, 5° comma del Dpr 633/72 (per gli accertamenti in materia di Iva) che richiedono a pena di nullità la motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto

02 | PER LA NULLITÀ
Le pronunce della Cassazione per la nullità: sentenza 22320 depositata il 3 ottobre 2010; ordinanza 6088 depositata il 15 marzo 2011; ordinanza

4687 depositata il 23 marzo 2012, sentenza 16999 depositata il 5 ottobre 2012

03 | CONTRO LA NULLITÀ
Le pronunce della Cassazione contro la nullità: sentenza 21103 depositata il 14 ottobre 2011; ordinanza 3988 depositata il 18 febbraio 2011, ordinanza 21103 del 13 ottobre 2011

04 | ALLE SEZIONI UNITE
Ordinanza 7318 depositata l'11 maggio 2012

Antielusione. I giudici di legittimità

Stop all'interpello, ricorso facoltativo

Il diniego del direttore regionale dell'agenzia delle Entrate alla disapplicazione di norme antielusive a seguito di interpello del contribuente può essere impugnato anche quando l'ufficio ha emanato l'accertamento e non solo quando è notificato l'atto di diniego. A preclearlo è la Corte di cassazione con la sentenza 17010/2012.

La Corte era già intervenuta sull'argomento rilevando con la sentenza 8603/2011, che il diniego dell'agenzia delle Entrate, a seguito di interpelli disapplicativi di norme antielusive, era atto impugnabile ancorché non espressamente contemplato nell'elencazione contenuta nell'articolo 19 del decreto le-

gislativo 546/92. Ciò in quanto detto atto doveva ritenersi equiparato ad un diniego di agevolazione.

Successivamente, sempre i giudici di legittimità (con sentenza 5843/2012) hanno chiarito che se il predetto diniego del direttore regionale dell'Agenzia è motivato dall'improcedibilità della richiesta, perché, ad esempio, mancante dei suoi elementi essenziali non è più impugnabile.

IL QUADRO
Nessun obbligo di impugnazione immediata. Possibile intervenire anche quando l'ufficio ha emanato l'accertamento

bile innanzi ai giudici tributari non potendosi considerare un atto definitivo.

Ora la Suprema corte ha ulteriormente precisato che l'atto in questione non rientra espressamente tra quelli impugnabili indicati nel citato articolo 19, con la conseguenza che esso non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile.

Si è così in presenza di una facoltà e non di un obbligo del contribuente. Egli, infatti, ha comunque un interesse ad invocare il controllo del giudice sulla legittimità della risposta dell'agenzia delle Entrate.

In ogni caso, non è preclusa la possibilità di ricorrere avverso l'atto tipico che viene notificato, rappresentato dall'eventuale rettifica della dichiarazione del contribuente istante, per effetto del mancato adeguamento alla risposta dell'Agenzia.

A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antiriciclaggio Bankitalia: sui bonifici nomi, conti e indirizzi

Adriano Melchiorri

Nella lotta al riciclaggio l'obiettivo è assicurare l'accesso alle informazioni sui nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi, in qualunque momento o fase del pagamento, da parte delle autorità investigative e di quelle deputate al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Lo precisa Bankitalia nelle istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di ieri emanate, ai sensi dell'articolo 61 del Dlgs 231/2007, per dare applicazione al regolamento Ce 1781/2006 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Contestualmente è stato pubblicato anche il provvedimento del Governatore, in vigore dal 21 ottobre, che detta le disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio (articolo 146 Tub).

Le istruzioni si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani (banche, Poste, Imel e istituti di pagamento). I dati da inserire nei messaggi di pagamento, con riferimento all'ordinante, consistono nel nominativo, indirizzo e numero di conto. Per i pagamenti fra intermediari Ue il regime è meno stringente e i dati da indicare possono limitarsi al numero di conto o al codice identificativo (ndg) assegnato internamente dagli intermediari. Se la banca del beneficiario si accorge che le informazioni sono incomplete o palesemente inattendibili, deve chiedere i dati mancanti all'intermediario controparte o respingere i fondi. Istruzioni specifiche sono disposte, anche con riferimento alla rete Swift, per i cosiddetti pagamenti di copertura.

In ogni caso, è ribadito che i clienti sono tenuti a fornire agli intermediari tutte le informazioni necessarie. Diversamente la banca si astiene dall'eseguire l'operazione e valuta se segnalare la come sospetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

Nodo controlli per le professioni senza un Ordine

di Fabiana Di Porto

Mentre le cronache danno ampio risalto al riordino delle professioni organizzate in ordini, un'altra riforma sta prendendo corpo quasi al riparo dai riflettori: quella delle professioni non regolamentate (Pnr) o nuove professioni.

Approvato dalla Camera lo scorso 17 aprile, il Ddl AS 3270 (intitolato «Disposizioni sulle professioni non organizzate in ordini o collegi») è attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari.

Frutto della fusione di cinque proposte, il disegno di legge è il punto di arrivo finora più compiuto in fatto di disciplina delle Pnr, nonché un intervento normativo che circa due milioni di nuovi professionisti (dati Colap 2010) attendono da lustri.

Numerosi i principi enunciati nel testo, fra cui il riconoscimento delle associazioni di diritto privato in luogo degli ordini; il libero esercizio delle Pnr sia in forma individuale di lavoro autonomo o subordinato, sia associativa (societaria o cooperativa); l'assenza di riserve (si consente anche al professionista non iscritto di esercitare); l'assenza di barriere all'entrata; il rinvio all'autoregolazione delle associazioni; i poteri di vigilanza e sanzione degli iscritti in capo alle associazioni; l'eventuale attestazione e/o certificazione da parte di organismi accreditati presso Accredia della qualità della prestazione del singolo associato; gli obblighi informativi a favore degli utenti, accompagnati da sanzione come pratiche commerciali scorrette.

In questi principi si scorge il tessuto del dibattito oggi imperniato sulla liberalizzazione delle professioni. Si tratta di innovazioni dalle ricadute positive importanti, specie in termini di occupazione giovanile e femminile, nonché di emersione fiscale di prestazioni spesso fornite "a nero", ma non prive di criticità.

Anzitutto, balza agli occhi la distanza quasi abissale che separa le vecchie dalle nuove professioni: quello a cui il legislatore sta dando vita è un modello duale, ove a fronte di ordini e collegi vigilati dal ministero, in cui la professione è per lo più tipizzata e riservata agli

iscritti, si trovano associazioni di diritto privato, che autocertificano le competenze e l'aggiornamento dei propri iscritti e ove la vigilanza è solo nominalmente rimessa al ministero dello Sviluppo economico.

In secondo luogo, il modello tracciato dal legislatore per le Pnr, esortando le associazioni ad adottare strutture interne e sistemi di regolazione (mandata self regulation), rischia di indugiare in un eccesso di autoregolazione. In fondo la self-regulation non è esente da critiche: autoreferenzialità, mancanza di accountability, comportamenti anticoncorrenziali, ecc. Delegare la tutela degli utenti delle prestazioni professionali alle associazioni, abdicando in toto a un controllo pubblico effettivo - ministeriale o meno - potrebbe non essere la strada giusta da percorrere.

Attingendo all'elenco universo delle teorie della regolazione, sembrano ipotizzabili almeno due vie. La prima consiste nell'abbandonare il modello della mandated self regulation in favore di una meta-regulation. Questa consiste nella regolazione pubblica e successiva verifica dei processi di auto-organizzazione (statuti delle associazioni, pubblicazione delle informazioni sulle professioni e gli iscritti, ecc.) e auto-regolazione (norme sulla formazione, eccetera) delle associazioni private. Al regolatore spetterebbe poi l'onere di fissare gli obiettivi lasciando le associazioni libere di scegliere come raggiungerli.

Questi correttivi consentirebbero di rafforzare la tutela del consumatore (per ora rimessa al solito obbligo informativo) e di assoggettare a controllo (con relative sanzioni) i processi impiegati dalle associazioni affinché questi siano strutturati in modo tale da garantire effettivamente l'accountability.

In alternativa, si potrebbe immaginare la messa in opera di un più tradizionale sistema di oversight-regulation, mediante l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di watchdog per il controllo tanto dell'organizzazione quanto delle attività auto-regolatorie delle associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida e Tuttolavoro


Doppio focus sulla riforma Fornero

Prima, il quotidiano; poi, l'evento Tuttolavoro. Sarà una full immersion sul tema occupazionale quella che verrà offerta domani dal Sole 24 Ore. In edicola i lettori troveranno in regalo la Guida pratica «Le liti di lavoro». Il dossier fornirà tutti gli strumenti utili per prevenire le liti alla luce della riforma Fornero, con un focus sulla conciliazione obbligatoria preventiva che interessa i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, i quali intendano procedere a licenziamenti individuali per motivi economici, ma anche sulla certificazione dei contratti e la tipizzazione delle ipotesi del licenziamento, l'arbitrato e la conciliazione. La Guida analizza anche i vari tipi di licenziamento contemplati dalla legge 92/2012 alla luce del fatto che con essa si

cerca di spostare le tutele disposte a favore del lavoratore dalla reintegrazione sul posto di lavoro all'indennizzo.

Nella sede del Gruppo 24 Ore, in via Monte Rosa 91, a Milano, si terrà invece l'evento Tuttolavoro, destinato a manager, professionisti e imprenditori. Si partirà alle 9,40 con «Le nuove regole del mercato del lavoro: l'impatto su occupazione, ammortizzatori sociali e previdenza», una tavola rotonda a cui prenderanno parte Mauro Nori (Inps), Laura Piatti (ministero del Lavoro), Tiziano Treu e Maurizio Sacconi. Alle 10,40 «Come applicare la nuova normativa», con l'avvocato Gabriele Fava, e Fabio Carniol (Towers Watson Italia), Marco Ceresa (Randstad) e Paolo Iacchi (Aidp). Alle 11,50 «Gli effetti delle nuove regole per le aziende», con gli avvocati

IN EDICOLA



In edicola: lunedì 8 ottobre
Prezzo: 9,90 €

APPRENDISTATO: SOTTO ESAME TUTTE LE NOVITÀ

Sarà disponibile domani il secondo di otto volumi della collana «La riforma del lavoro». Dai cambiamenti in tema di flessibilità in uscita alle nuove forme contrattuali, dagli ammortizzatori sociali alla costituzione del rapporto di lavoro, la collana guida il lettore attraverso i contributi dei maggiori esperti della materia per il Gruppo 24 Ore, sotto la cui lente, in questa circostanza, firmerà il nuovo contratto di apprendistato

Giampiero Falasca e Franco Toffoletto e i manager Roberto Zecchino (Bosch) e Luca Valerii (Microsoft Italia). Nel pomeriggio, alle 14,30 «La flessibilità delle mansioni e dei compensi: spazi attuali e prospettive», con l'avvocato Marcello Giustiniani, Paolo Cornetta (Unicredit Group), e Maurizio Dottino (Gruppo Marcegaglia). A seguire «Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali», con Temistocle Bussino (Inps), l'avvocato Luca Failla, e Gianluca Grondona (Indesit Company). Infine, focus su «Dimissioni in "bianco" e risoluzione consensuale» di Giuseppe Maccaroni ed Elia Congiu (Barilla Group). In contemporanea con il convegno, sarà possibile inviare quesiti agli esperti sui temi della Guida al sito www.ilssole24ore.com/cause-lavoro. Le risposte saranno pubblicate nei giorni successivi sul Sole e sul sito www.ilssole24ore.com.

LA DISTANZA PIÙ BREVE TRA DUE PUNTI?

Locatore

Affittuario



È AFFITTI!

IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
A € 7,00!
OLTRE AL PREZZO DEL QUOTIDIANO*

PACINELLA* Disponibile anche in formato PDF su www.pagina24.ilssole24ore.com

*Offerta valida in Italia dal 04/10/2012

www.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

PIÙ INTERATTIVO,
MULTIMEDIALE,
PERSONALIZZATO.

www.ilssole24ore.com

NEW